Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 19 dicembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1967, n. **1190**.

Modificazioni alla legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le parole: « effettuate da imprenditori commerciali » contenute nel primo comma dell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sono sostituite dalle seguenti: « da chiunque effettuate ».

Art. 2.

L'imposta di registro sui contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata o per corrispondenza commerciale dagli imprenditori commerciali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 755, è dovuta solo in caso d'uso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — REALE — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 novembre 1967, n. **1191**.

Aumento del fondo di dotazione della sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con la somma di lire 1.000.000.000 all'aumento del fondo di dotazione fino a lire 3.275.000.000 deliberato dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della sezione di cui al precedente articolo 1 potrà essere successivamente aumentato con ulteriori conferimenti da parte degli attuali partecipanti, nonchè di altri enti ed istituti di credito che, a tal fine, vi sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti e alle vigenti disposizioni legislative. Potranno altresì partecipare agli aumenti del predetto fondo di dotazione anche istituti assicurativi e previdenziali, previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

Le quote di conferimento non possono essere inferiori a lire 20 milioni e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal comitato esecutivo della sezione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sarà provveduto, anche in relazione alla presente legge, ad adeguare lo statuto della sezione, su proposta del comitato esecutivo della sezione medesima.

Con lo stesso decreto di cui al comma precedente verranno determinati i criteri per la ripartizione degli utili netti annuali risultanti dal bilancio e la misura del dividendo da attribuire ai partecipanti al fondo di dotazione della sezione.

Art. 4.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lire 300 milioni nell'esercizio 1967, per lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968 e 1969 e per lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1970 e 1971.

Art. 5.

All'onere di lire 300 milioni, relativo alla prima quota del conferimento, sarà provveduto mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — ANDREOTTI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 dicembre 1967, n. **1192**.

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito

alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971 e di lire 2 miliardi nell'esercizio 1972.

Art. 2.

Le provvidenze creditizie previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni, si applicano alle imprese artigiane danneggiate, semprechè le relative domande di finanziamento siano presentate agli istituti di credito entro il 31 dicembre 1967.

L'eventuale rimanenza della somma di lire 6.500 milioni assegnata, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, al fondo contributo interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, e non utilizzata per gli scopi previsti dalla stessa legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e successive modificazioni, sarà destinata alla concessione del contributo statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alle imprese artigiane effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte in conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per gli esercizi finanziari 1967 e 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1193**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B.M.V. Regina del Sacratissimo Rosario, nel comune di Frascati (Roma).

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B.M.V. Regina del Sacratissimo Rosario, in contrada Cisternole del comune di Frascati (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 35. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1194**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Carmine, in Melegnano (Milano).

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Carmine, in Melegnano (Milano). Viene, altresì, riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 10 luglio 1965, relativo all'assegnazione alla chiesa stessa dell'edificio sacro e di un fabbricato, stralciati dal patrimonio della chiesa prepositurale della Natività di S. Giovanni Battista, in Melegnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 38. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1195**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna dei Poveri, in Milano.

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Madonna dei Poveri in Milano, con il patrimonio costituito dall'edificio sacro con sottostante cripta, oratorio e casa canonica, destinato dall'« Opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 39. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1967, n. **1196**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Giovanni Agnelli », con sede in Torino.

N. 1196. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto della « Fondazione Giovanni Agnelli », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1967.

Conferma in carica del presidente dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo » e ne è stato approvato lo statuto, 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615, e 12 febbraio 1962, n. 123, con i quali lo statuto è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 9 marzo 1965, con il quale l'on. Guido Borsellino Castellana è stato confermato, per un triennio, presidente dell'ente stesso;

Vista la designazione dell'assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'on. Guido Borsellino Castellana è confermato, per un triennio, nella carica di presidente dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(12687)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1967.

Determinazione della tassa generale terminale telegrafica italiana nelle relazioni internazionali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento telegrafico internazionale - Revisione di Ginevra 1958, annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni firmata a Buenos Aires il 22 dicembre 1952, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1258;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1967, con il quale è stata fissata la tassa generale terminale telegrafica italiana nelle relazioni internazionali;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Presi gli accordi con le amministrazioni estere interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° luglio 1967, la tassa generale terminale telegrafica italiana nelle relazioni internazionali è stabilita in:

a) centesimi oro 15, per parola ordinaria, nei confronti di tutti i paesi del regime europeo;

b) centesimi oro 21, per parola ordinaria, nei confronti di tutti i paesi del regime extra europeo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1967
Registro n. 44 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 154

(12671)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1967.

Integrazione del comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1967, relativo alla costituzione, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, del comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui all'art. 41 della legge predetta;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Ritenuto di dover integrare la composizione del comitato tecnico per gli idrocarburi, procedendo alla nomina dei componenti previsti dall'art. 45 della citata legge 21 luglio 1967, n. 613;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri degli affari esteri, della difesa, della marina mercantile, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 21 luglio 1967, n. 613, il comitato tecnico per gli idrocarburi è integrato dai seguenti componenti, a decorrere dalla data del presente decreto:

D'Andrea dott. Stefano, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Riccioni dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Balducci dott. Fausto, in rappresentanza del Ministero della Marina mercantile;

Menichino dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1967
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 154

(12903)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1967.

Norme per l'ammissione dei veli e tele da buratti, non confezionati, nella voce n. 59.17-B della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la nota alla voce di tariffa n. 59.17-B, compresa nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, i veli e tele da buratti, non confezionati, sono ammessi nella voce n. 59.17-B, della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, a condizione che essi siano stati marcati, o che siano marcati sotto controllo doganale, come indicato nel seguente art. 2.

Art. 2.

Su ciascuno dei bordi del tessuto, a intervalli regolari e senza sovrapporlo alle cimose, deve essere riprodotto un motivo che raffigura un rettangolo con le sue due diagonali, in modo che la distanza fra due motivi consecutivi, misurata fra le linee esterne dei motivi, sia uguale ad 1 metro e che i motivi di un bordo, in rapporto a quelli dell'altro bordo, siano sfasati di una mezza distanza (il centro di un qualsiasi motivo deve trovarsi ad uguale distanza dal centro dei due motivi più vicini che gli sono di fronte sul bordo opposto). Ogni motivo deve essere disposto in maniera tale che i lati maggiori del rettangolo siano paralleli alla catena del tessuto (veggasi lo schizzo allegato).

Lo spessore delle linee che costituiscono il motivo deve essere di 5 mm per i lati e di 7 mm per le diagonali. Le dimensioni del rettangolo, misurate all'esterno delle linee, devono essere, per lo meno, di 8 cm per la lunghezza e di 5 cm per la larghezza.

La stampa dei motivi deve essere indelebile, unicolore e deve contrastare con il colore del tessuto.

Art. 3.

I veli e tele da buratti, non confezionati, che non siano stati marcati, o che non siano marcati sotto controllo doganale, come indicato nel precedente art. 2, seguono il regime dei tessuti, secondo la specie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1967

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO

(12837)
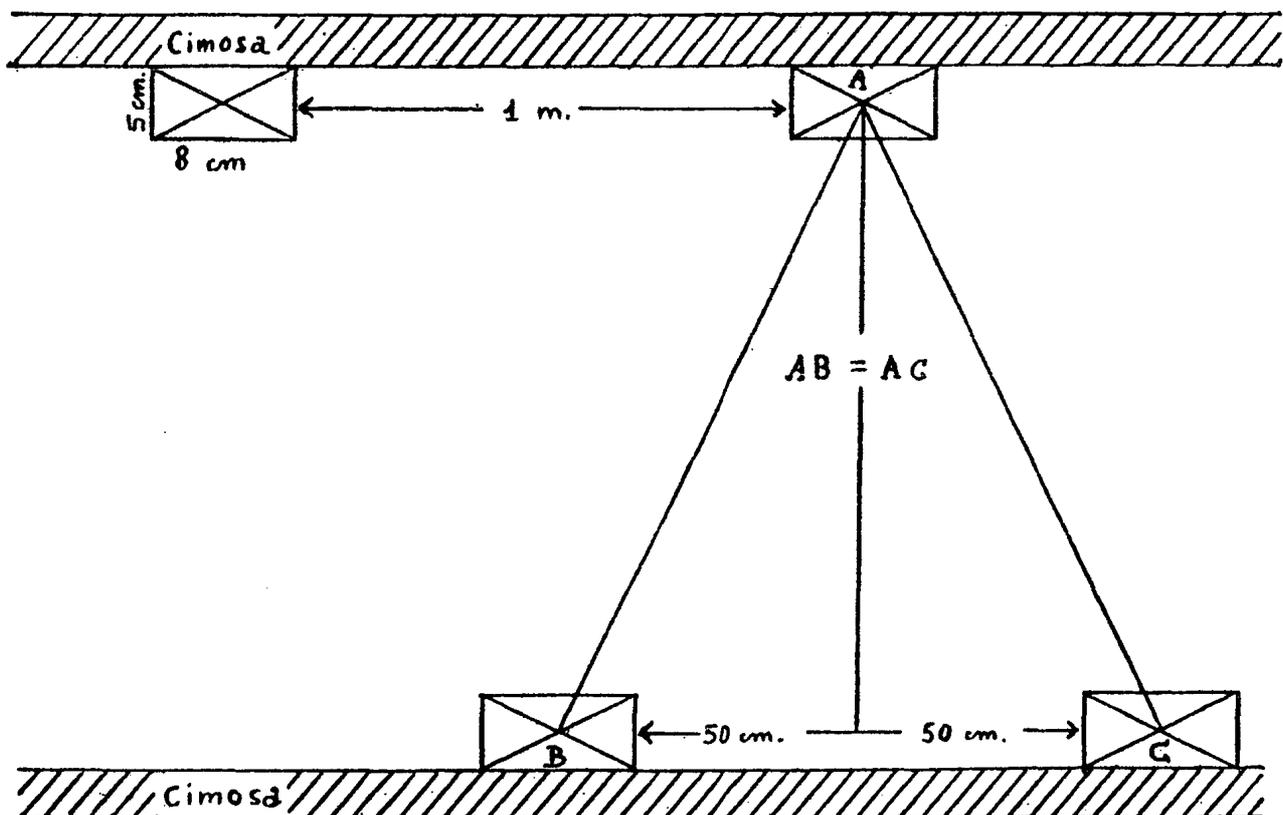
DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1967.

Iscrizione d'ufficio di varietà di riso nel « registro nazionale delle varietà » istituito con decreto ministeriale 28 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione, a domanda dei costitutori o d'ufficio, di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche, genetiche e quelle di stabilità e di omogeneità delle varietà di sementi cerealicole, foraggere, orticole, di barbabietole da zucchero e di patate ai fini della identificazione delle varietà stesse;

Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto ministeriale 28 maggio 1965 col quale viene stabilito che la commissione, nominata ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 ottobre 1963, allorchè gli accertamenti sulle caratteristiche morfologiche e sul possesso dei requisiti di stabilità e di omogeneità della varietà risultino già acquisiti da parte di stazioni o laboratori sperimentali o istituti universitari, può senz'altro, proporre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nei registri delle varietà, istituiti presso l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma con decreto ministeriale 28 ottobre 1963;

Vista la lettera n. 595/S in data 9 novembre 1967, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 15 dicembre 1966, ha deliberato di proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 28 maggio 1965, la iscrizione d'ufficio nel « registro delle varietà di riso », istituito presso l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma, di n. 22 varietà di riso per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche morfologiche e sul possesso dei requisiti di stabilità e di omogeneità risultano già acquisiti da parte di stazioni sperimentali o istituti universitari;

Visto il verbale della predetta adunanza del 15 dicembre 1966;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico.

Sono iscritte d'ufficio, nel « registro nazionale delle varietà di riso » istituito presso l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « N. Strampelli » in Roma, le seguenti varietà di riso, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 15 dicembre 1966, sono depositate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 28 ottobre 1963, presso l'Istituto stesso:

1) Riso « Arborio »:
Varietà ottenuta dall'incrocio: Vialone × Lady Wright;
Responsabile della conservazione in purezza: cavalier Domenico Marchetti Arborio (Vercelli).

2) Riso « Ardizzone »:
Varietà ottenuta da selezione dall'Originario;
Responsabile della conservazione in purezza: signor Pietro Ardizzone - Valle Lomellina (Pavia).

3) Riso « Baldo »:
Varietà ottenuta dall'incrocio: Arborio × Stirpe 136;
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli e Comitato sementi dell'E.N.R.

4) Riso « Balilla »:
Varietà ottenuta da selezione dall'Originario;
Responsabile della conservazione in purezza: dottor Virgilio Forni - Mortara (Pavia).

5) Riso « Balilla a grana grossa »:
Varietà ottenuta da selezione del Balilla;
Responsabile della conservazione in purezza: Società produttori sementi - Bologna.

6) Riso « Gigante Vercelli »:
Varietà ottenuta da selezione del Vercelli gigante;
Responsabile della conservazione in purezza: ditta Cabrini Chiaverri - Casaletto Lod. (Milano).

7) Riso « Italpatna »:
Varietà ottenuta dall'incrocio: Agostano × P 6 × Blue rose;
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

8) Riso « Maratelli »:
Varietà ottenuta da selezione dall'Originario;
Responsabile della conservazione in purezza: signor Mario Maratelli - Santhià (Vercelli).

9) Riso « Monticelli »:
Varietà ottenuta da selezione di R 253;
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

10) Riso « Originario 1600 »:
Introduzione dalla California - Var. Colusa 1600;
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

11) Riso « Precoce Rossi »:
Varietà ottentua dall'incrocio: Mantova × Inallettabile;
Responsabile della conservazione in purezza: cavalier Guadenzio Rossi - Vespolate (Novara).

12) Riso « Raffaello »:
Varietà ottenuta dall'incrocio: Carnaroli × Balilla;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto vegetale per la cerealicoltura - Bologna.

13) Riso « Razza Settantasette »:
Varietà ottenuta dall'incrocio: Lady Wright × Greppi;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura - Bologna.

14) Riso « R. B. (Rinaldo Bersani) »:
Varietà ottenuta da selezione dal Sesia;
Responsabile della conservazione in purezza: Fratelli Bersani - Bologna.

15) Riso « Redi »:
Varietà ottenuta dall'incrocio: Lady Wright × Rizzotto;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura - Bologna.

16) Riso « Ribe (R. B. 265) »:
Varietà ottenuta dall'incrocio: R. B. × (Balilla × R. B.);
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

17) Riso « Rizzotto »:
Varietà ottenuta dall'incrocio: Lady Wright × P. 6;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna.

18) Riso « Roma (Rizzotto 264) »:
Varietà ottenuta dall'incrocio: Balilla × R. 77;
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

19) Riso « Roncarolo »:
Varietà ottenuta dall'incrocio: Lady Wright × Balilla;
Responsabile della conservazione in purezza: commendator Giovanni Roncarolo - Cascina S. Giacomo (Vercelli).

20) Riso « Stirpe 136 »:
Varietà ottenuta dall'incrocio: Chinese Ostiglia × Lady Wright;
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

21) Riso « Vialone Nano »:
Varietà ottenuta dall'incrocio: Nano × Vialone;
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

22) Riso « S. Domenico »:
Varietà ottenuta da selezione dall'Arborio;
Responsabile della conservazione in purezza: cavalier Domenico Marchetti - Arborio (Vercelli).

Roma, addì 24 novembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

(12730)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di due tronchi di strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1960, n. 12045 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1960, n. 124, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge n. 126, dall'amministrazione provinciale di Parma e nel quale sono state riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese ai numeri 74 e 81 le strade:

n. 74) Bosco di Corniglia-Marra-Berceto km. 16,200
n. 81) Anzola-Casalporino-Caserma sulla Tomarlo-Zavollo . . . . » 11,200

che non sono state classificate in quanto in corso di costruzione;

Visto l'atto 15 novembre 1965, n. 14/272, con il quale l'amministrazione provinciale di Parma ha deliberato di chiedere la classificazione dei seguenti tratti delle suddette strade, già costruiti:

a) Bosco di Corniglia-Cirone . . . . . km. 2,800
b) Anzola-Casalporino . . . . » 3,000

Visto il voto 25 luglio 1967, n. 960, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che può accogliersi la richiesta di cui sopra e che, pertanto, i tratti anzidetti possono, a sè stanti, essere classificati provinciali ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificati provinciali i seguenti tronchi stradali:

a) Bosco di Corniglia-Cirone . . . . . km. 2,800
b) Anzola-Casalporino . . . . » 3,000

in provincia di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(12792)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1967.

Autorizzazione alla S.p.A. « Fispao - Fiduciaria S. Paolo », con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla S.p.A. « Fispao - Fiduciaria S. Paolo », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società per azioni « Fispao - Fiduciaria S. Paolo », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, numero 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(12791)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio esercenti macellerie partenopee - CO.E. M.PA. », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa « Consorzio esercenti macellerie partenopee - CO.E.M.PA. », con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio esercenti macellerie partenopee - CO.E.M.PA. », con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Gennaro Olivieri in data 6 marzo 1964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2450 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Arturo Magnone, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1967

(12591) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 1° dicembre 1967

(12736) p. *Il Ministro*: Picardi

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 1° dicembre 1967

(12737) p. *Il Ministro*: Picardi

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1967:

Violo Osvaldo, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Dinacci Giuseppe, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Roma.

Rossetti Antonio, notaio residente nel comue di Viterbo, è trasferito nel comune di Albano Laziale, distretto notarile di Roma.

(12882)

Autorizzazione al Centro orientamento dimesse istituti correzionali « C.O.D.I.C. » di Milano ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 1967, registro n. 33, foglio n. 1, il Centro orientamento dimesse istituti correzionali « C.O.D.I.C. », di Milano è autorizzato ad accettare la donazione disposta a rogito del notaio dott. comm. Domenico Moretti n. 80479/17894 del 20 ottobre 1966 della Chiesa parrocchiale di S. Carlo in Cibrone del comune di Nibionno (Como), costituita da immobili del valore di L. 14.000.000 situati in detto comune.

(12790)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1967, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 114, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dall'amministrazione civile di Caravaggio avverso il decreto ministeriale in data 17 novembre 1959, con il quale veniva imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona del viale di accesso al Santuario di Caravaggio, sita nel comune di Caravaggio (Bergamo), e, per l'effetto, il vincolo è stato ridotto entro i limiti di una fascia di venti metri ai lati del viale stesso, da computarsi dalla rispettiva linea esterna dei filari.

(12799)

Con decreto presidenziale del 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti in data 12 settembre 1967, registro n. 72, foglio n. 268, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalle signore Attilia Citter ved. Rutter e Luciana Rutter ved. Bamboschek, avverso il provvedimento ministeriale 6 agosto 1965 in virtù del quale l'immobile sito in Trieste, segnato in catasto al n. 4415, di proprietà delle suddette, veniva sottoposto a tutte le norme di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(12701)

Con decreto presidenziale del 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre c. a., registro n. 87, foglio n. 113, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla Cassa mutua edile di Bologna avverso il provvedimento ministeriale 14 novembre 1961 in virtù del quale l'immobile sito in Bologna, via Borgonuovo, 5, di proprietà della ricorrente, veniva sottoposto a tutte le norme di tutela ai sensi e per gli effetti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(12883)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1967, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 315, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal dott. La Iuppa Giuliano avverso la decisione in data 17 febbraio 1965, con la quale il provveditore agli studi di Siena respingeva un precedente ricorso dell'interessato in materia di mancato conferimento di una supplenza annuale per l'insegnamento della tecnica commerciale nell'istituto tecnico commerciale « Bandini » di Siena.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967 registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 88 Pubblica istruzione, foglio n. 224, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 9 settembre 1966 dalla professoressa Esposito Guzzi Vincenzina avverso la decisione n. 7078 emessa dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Catanzaro, nonchè avverso il provvedimento n. 16639 sempre di detta commissione.

(12713)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo e nomina del presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9893 in data 23 novembre 1967, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo e il signor Giovanni Barillà è stato nominato presidente dell'ente stesso.

(12795)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA MILANO

Approvazione di variante al 2° comprensorio del piano di zona del comune di Pero (Milano)

Con decreto provveditoriale in data 1° dicembre 1967, n. 20493, è stata approvata la variante al 2° comprensorio del piano di zona del comune di Pero (Milano), redatta ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12798)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1967, la provincia di Rovigo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 625.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13021)

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Rimini (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 384.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13022)

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1967, il comune di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13023)

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Cutro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.488.232, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13024)

Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Contrada (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.978.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13025)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.697.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13026)

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Carbonia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 601.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13027)

Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Luogosano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.856.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13028)

Autorizzazione al comune di Gesualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Gesualdo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.152.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13029)

Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.798.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13032)

Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Manocalzati (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.340.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13030)

Autorizzazione al comune di Marzano di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Marzano di Nola (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.637.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13031)

Autorizzazione al comune di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Mel (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.496.956, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13033)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Paupisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.262.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13034)

Autorizzazione al comune di Conca della Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Conca della Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.182.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13035)

Autorizzazione al comune di Mondragone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Mondragone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.503.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13036)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Roccaromana (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.954.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13037)

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.583.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13038)

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Monte Argentario (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.032.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13039)

Autorizzazione al comune di Trentola Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Trentola Ducenta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.718.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13040)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 18 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624.29	624,30	624,40	624,35	624,35	—	624.35	624,35	624,30	624,33
$ Can.	577,55	577,25	578,10	577,50	577 —	—	577.45	577,50	577,50	577,50
Fr Sv.	144,67	144,65	144,62	144,65	144.60	—	144.645	144,65	144,68	144,66
Kr D.	83,72	83,72	83,80	83,76	83,65	—	83,77	83,76	83,74	83,74
Kr N.	87.40	87.41	87,40	87,415	87,30	—	87,425	87,415	87,41	87,40
Kr. Sv.	120,73	120,80	120,78	120,80	120,70	—	120,7675	120,80	120,79	120,78
Fol	173,55	173,60	173,62	173,62	173,50	—	173,62	173,62	173,61	173,56
Fr. B.	12,57	12,577	12,5775	12,5735	12,57	—	12,5740	12,5735	12,57	12,57
Franco francese	127,36	127,32	127,32	127,355	127,25	—	127,20	127,355	127,41	127,35
Lst.	1499 —	1499,10	1499,10	1498,90	1497,75	—	1498,90	1498,90	1498,90	1499,25
Dm. occ.	156,84	156,72	156,71	156,745	156,65	—	156,70	156,745	156.84	156.80
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,185	24,15	—	24,18	24,185	24.18	24,18
Escudo Port.	21,87	21,87	22 —	21,93	21,30	—	21,89	21,93	21,95	21,95
Peseta Sp.	8,97	8,97	9 —	8,9775	8,95	—	8,975	8,9775	8,97	8,975

Media dei titoli del 18 dicembre 1967

Rendita 5 % 1935	105,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	98.50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99.975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1967

1 Dollaro USA	624,35
1 Dollaro canadese	577,475
1 Franco svizzero	144,647
1 Corona danese	83,765
1 Corona norvegese	87,42
1 Corona svedese	120,784
1 Fiorino olandese	173,62
1 Franco belga	12,574
1 Franco francese	127,277
1 Lira sterlina	1498,90
1 Marco germanico	156,722
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,91
1 Peseta Sp.	8,976

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 17 ottobre 1966 al 23 ottobre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
		I. siero di latte	1.175	1.031	zero	1.175	3.149	4.113
	09	II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente ecidificati, nonchè del latticello .	25.216	23.375	18.340	25.216	26.357	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % .	7.359	9.206	2.044	7.359	6.166	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . .	8.153	6.787	1.992	8.153	9.044	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . .	8.603	6.762	1.727	8.603	9.744	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	9.143	6.732	1.409	9.143	10.584	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	9.413	6.717	1.250	9.413	11.004	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	6.702	1.250	9.683	11.424	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	6.637	1.250	10.853	13.244	35.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	6.497	1.250	13.373	17.164	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . .	6.903	5.537	742	6.903	7.794	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	5.512	477	7.353	8.494	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	7.893	5.482	159	7.893	9.334	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	8.163	5.467	zero	8.163	9.754	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . .	8.433	5.452	zero	8.433	10.174	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	5.387	zero	9.603	11.994	32.090
	35	7. superiore al 43 %	12.123	5.247	zero	12.123	15.914	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	7.956	794	6.109	4.916	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	30.069
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	51.116
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	21.143	17.863	22.761	23.715	36.185
	48	b. altri	25.216	23.375	18.340	25.216	26.357	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	6.903 (*g*)	5.537 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	7.794 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*g*)	5.512 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	8.494 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*g*)	5.482 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	9.334 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*g*)	5.467 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	9.754 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*g*)	5.452 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	10.174 (*g*)	25.395 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	5.387 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	11.994 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	5.247 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	15.914 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	7.956 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.916 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	33.194
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	54.241

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	72.164 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	60.137 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	60.137 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	8.160 (*l*)	zero	zero	8.160
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.686	10.658	zero	3.686	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	11.264	zero	2.249	5.760 (*i*)	21.543
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	13.836

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.171	2.913	3.846	4.994 (*i*)	19.401
	80 84	II. altri	2.913	9.171	2.913	3.846	4.994 (*i*)	30.950
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci *04.02, 04.03, 04.04* e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile *in tal modo, provvedere* alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, *in aggiunta al dazio* doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema *dolce (voce n. 04.03-B-II)* e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, *nell'ambito* della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido *destinato particolarmente a* mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale *detto « per l'alimentazione* dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in *scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o* rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, *subordinata alla presenta*zione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'*insieme del prodotto*.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb *rappresenta il prelievo indicato*, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogrammo *o meno* va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) *Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio* è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al *precedente* comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi *dal Ministro per le finanze.*

(5768)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami ad un posto di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1966, registro n. 5 Sanità, foglio n. 105, adottato in conformità al disposto di cui all'art. 1, comma quinto della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, dal quale risulta che alla suddetta data del 1° aprile 1966, nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia dell'Istituto superiore di sanità era disponibile un posto;

Accertato che successivamente a tale data si è liberato un ulteriore posto nel ruolo di che trattasi e ritenuto che anche tale posto può considerarsi disponibile, salvo l'obbligo per l'Amministrazione di procedere al riassorbimento di un soprannumerario, ai sensi della citata legge n. 1307, al verificarsi di una successiva vacanza nel ruolo medesimo;

Ritenuta l'opportunità di mettere a concorso uno dei predetti due posti attualmente disponibili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di aiutante tecnico aggiunto in prova (ex coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Tema su uno dei seguenti argomenti attinenti alle applicazioni della fisica nel settore sanitario: i radioisotopi, i raggi X, le lenti, i termometri, le apparecchiature elettriche di registrazioni per scopi medici.

2) Descrizione di una operazione abitualmente eseguita nei laboratori di fisica, scelta tra le seguenti: misura di un preparato radioattivo con contatori a basso fondo; misura delle radiazioni ionizzanti con monitor portatili; misura della densità ottica di una lastra col densitometro; misura del ph di una soluzione; misura di grandezze elettriche.

B) *Prove pratiche*:

1) Uso di apparecchi comunemente adoperati nei laboratori di fisica: monitor per radiazioni ionizzanti; contatori di Geiger ed a scintillazione; camere di ionizzazione; termometri; ph-metri; strumenti per misure elettriche; densitometri; ingranditori fotografici; lenti; microscopi ottici.

2) Determinazione di una delle seguenti grandezze, con rappresentazione grafica della determinazione eseguita: densità ottica, temperatura; intensità emessa da una sorgente radioattiva; ph; distanza focale di una lente.

C) *Prova orale*:

Argomenti delle prove scritte e pratiche;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dello Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti ottenuti nelle prove pratiche e del voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo logotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i

mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art 2., terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato della amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicanti nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lett. *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre idocumenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 6, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad aiutante tecnico aggiunto (ex coefficiente 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli *aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica*, disegno e fotografia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1967
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 378

(12116)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 6 - giugno 1967, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 15 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1967, registro n. 5 Sanità, foglio n. 112, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina il vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto di sanità, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1966.

(12750)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5 - maggio 1967, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 4 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1967, registro n. 4 Sanità, foglio n. 229, che approva la graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto supeirore di sanità, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1966.

(12751)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria delle vincitrici del concorso per esami a trenta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie.

La graduatoria delle candidate risultate vincitrici del concorso per esami a trenta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1966, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 11, mese di novembre, 1967.

(12401)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n 575, che approva il regolamento per il personale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 12019 del 21 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1966, registro n. 17, foglio n. 211, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici;
Ritenuta la necessità di costituire la commissione esaminatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con il decreto ministeriale 12019 del 21 luglio 1966, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
Bartolotta dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:
Prestianni dott. Aurelio, ispettore generale A. C.;
Gizzi dott. Ercole, ispettore generale A. C.;
Rodotà prof. Stefano, docente di diritto civile Università di Macerata;
Gangemi prof. Raffaele, docente scienza delle finanze, Università di Napoli;
Cases prof. Cesare, straordinario di lingua e letteratura tedesca, Università di Cagliari, membro aggiunto prova facoltativa lingua tedesca.

Segretario:
Genga dott. Carlo, consigliere di 1ª classe A. C.

E' autorizzato l'impegno della somma di L. 200.000 sul capitolo 1202 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario in corso e di L. 2.650.000 sul corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Registro n. 25, *foglio n.* 152

(12527)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile indetto con decreto ministeriale 24 novembre 1966, già fissate per i giorni 20, 21, 22 e 23 novembre 1967, sono state rinviate ai giorni 17, 18, 19 e 20 gennaio 1968 ed avranno luogo presso la palazzina del dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici sita in lungotevere Thaon de Revel n. 3 con inizio alle ore 8,30.

(13018)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1967, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a quarantacinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:
Dente dott. Francesco, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:
Barrasso dott. Antonino, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;
Coccia dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;
Lobefalo dott. Attilio, direttore di sezione in servizio al Ministero;
Pavone dott. Filippo, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere di 2ª classe, dott. Francesco Pezzella, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1967
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 101

(12885)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della prima graduatoria di merito per l'assunzione degli allievi del quinto corso della scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1967 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12810, concernente l'approvazione della prima graduatoria degli allievi del quinto corso della scuola professionale per laureati e studenti in ingegneria, di cui alla deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. 1.A.G.4.2. in data 26 luglio 1965.

(12596)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino » della carriera di concetto, riservato a periti minerari.

Le prove scritte del concorso di cui al titolo avranno luogo in Roma, presso il Cral Monopoli, via Ascianghi n. 4, 6, nei giorni 19 e 20 gennaio 1968, con inizio alle ore 8,30.

(13017)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera di concetto, riservato a geometri.

Si comunica che le prove scritte del concorso di cui al titolo avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 10 e 11 gennaio 1968, con inizio alle ore 8,30.

(12683)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 100 del 9 gennaio 1967, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1965 e i successivi decreti n. 1158 del 16 febbraio 1967 e 8468 del 31 ottobre 1967;

Visto il proprio decreto n. 6455 del 24 agosto 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 7940 del 18 ottobre 1967, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in possesso dei requisiti ed in regola con i documenti richiesti dal bando di concorso;

Visti i processi verbali e la graduatoria formulati dalla commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Pastore Maria	punti	68,421
2. Grigoletto Irma	»	66,128
3. Anselmi M. Erminia	»	63,774
4. Gennari Maria	»	61.343
5. Bensi Elena	»	60,500
6. Brera Zaira	»	59,750
7. Casucci M. Tulliana	»	59,437
8. Tasini Evelina	»	58,875
9. Baiguini A. Maria	»	58,867
10. Valla Maria	»	53,375
11. Favia Anna	»	47,800
12. Toninelli Caterina	»	44,468

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legale della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, della prefettura e in quelli dei comuni interessati.

Pavia, addì 23 novembre 1967

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8911 del 23 novembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria generale delle candidate dichiarate idonee nel concorso indicato nel precedente decreto;

Visto l'ordine della graduatoria medesima e quello delle sedi indicate secondo le preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Pastore Maria: Mede, consorziata con Villa Biscossi;

2) Grigoletto Irma: Montecalvo Versiggia, consorziata con Lirio;

3) Anselmi Maria Erminia: Zavattarello, consorziata con Valverde.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legale della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, della prefettura e in quelli dei comuni interessati.

Pavia, addì 23 novembre 1967

(12802) *Il medico provinciale:* LANZARINI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 3 agosto 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 24 agosto 1967, recante la nomina dei componenti la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1966;

Considerato che il citato decreto conferiva le funzioni di segretario della commissione medesima al dott. Rocco Armento, consigliere di 2ª classe in servizio presso l'ufficio del veterinario provincia di Cremona;

Preso atto del telegramma n. 302.A-820/11435 del 28 settembre 1967, con il quale il Ministro per la sanità trasferiva ad altra sede il summenzionato dott. Armento, con decorrenza dal 10 ottobre 1967;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del segretario della commissione non essendo ancora compiute le operazioni concorsuali;

Vista la ministeriale n. 300.IX.II.26.C/2044, recante la designazione, quale nuovo segretario della sopracitata commissione, della dott.ssa Franca Paola De Troia, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa sono svolte dalla dott.ssa Franca Paola De Troia, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

Cremona, addì 29 novembre 1967

(12804) *Il veterinario provinciale:* BENAZZI

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1967, n. **26**.

Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Infrastrutture tecniche e servizi in zone industriali

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di L. 1.500.000.000, disposta — per l'esercizio 1967 — per la concessione dei contributi in capitale, previsti dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 sull'apprestamento di aree e di infrastrutture per insediamenti industriali, è aumentata di altre L. 1.500.000.000.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2 di detta legge, è data facoltà alla Giunta regionale di fissare, per l'esercizio 1967, nuovi termini per la presentazione delle domande di contributo e per il riparto dei fondi disponibili.

CAPO II

Strade d'interesse turistico

Il limite di spesa di L. 3.500.000.000, di cui all'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, recante provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade d'interesse turistico, è aumentato di altre L. 1.000.000.000. Correlativamente l'autorizzazione di spesa di L. 600.000.000 disposta — per l'esercizio 1967 — per la concessione dei contributi in capitale, previsti dall'art. 1 di detta legge, è aumentata di altre L. 1.000.000.000.

Per l'esercizio 1967, è data facoltà alla Giunta regionale di procedere ad una ripartizione suppletiva dei fondi disponibili e di disporre tutto quanto sia a tal fine necessario.

CAPO III

Programmi di valorizzazione di zone turistiche

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi di valorizzazione di zone particolarmente suscettibili di sviluppo turistico.

Art. 4.

Nei programmi di valorizzazione possono essere compresi, per ciascuna zona:

a) le strade di accesso e di raccordo;

b) le opere di urbanizzazione primaria, menzionate nell'art. 2, terzo comma, della legge 29 marzo 1965, n. 217, nonchè altri impianti ed opere di interesse pubblico;

c) i servizi di trasporto con trazione a fune;

d) gli impianti e le attrezzature turistico-sportivi;

e) l'attrezzatura alberghiera;

f) le aree e gli immobili da acquistare, da espropriare o da asservire, per la realizzazione delle opere o degli impianti di cui alle lettere precedenti.

Art. 5.

I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti e del turismo.

Art. 6.

La spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, degli impianti, delle attrezzature e dei servizi, indicati nell'art. 4, potrà essere assunta dalla Regione:

a) fino all'intero suo ammontare, quando trattisi delle opere e degli impianti, di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo;

b) in misura non superiore al 50 per cento, quando trattisi dei servizi di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo;

c) in misura non superiore al 75 per cento, quando trattisi degli impianti, di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo;

d) in misura non superiore al 25 per cento, quando trattisi dell'attrezzatura alberghiera, di cui alla lettera *e*) dello stesso articolo.

Nella spesa ammissibile s'intendono compresi l'importo occorrente per l'acquisto o per l'asservimento delle aree e degli immobili e una quota non superiore al 5 per cento, per spese generali e di collaudo.

Art. 7.

Alla esecuzione delle opere e degli impianti, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4, provvedono gli enti istituzionalmente competenti. Alla esecuzione di quant'altro previsto alle lettere *c*), *d*), *e*) dello stesso articolo possono provvedere enti o privati operatori.

Relativamente alle opere ed agli impianti, che vengono eseguiti da enti compresi fra quelli menzionati nell'art. 55 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, si applica la disciplina generale regionale concernente le opere pubbliche di competenza di detti enti.

I progetti delle costruzioni, delle attrezzature e degli impianti, alla cui esecuzione provvedono privati operatori od enti diversi da quelli contemplati nel precedente comma, debbono ottenere l'approvazione dell'Asessore ai lavori pubblici, fatte salve le attribuzioni di Organi statali, non trasferite alla Regione, nonchè — riguardo ai servizi di trasporto con trazione a fune — le disposizioni dell'art. 3, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 833.

Art. 8.

I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente capo sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore ai trasporti e al turismo.

La erogazione dei finanziamenti e dei contributi ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 62 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22.

CAPO IV

Programmi per l'impianto e l'allestimento di centri commerciali, mercati alla produzione e centri di raccolta di prodotti agricoli

Art. 9.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di centri commerciali, mercati alla produzione e centri di raccolta di prodotti agricoli, comprese le zone di servizio per trasporti.

Art. 10.

Nei programmi, di cui all'articolo precedente, possono essere compresi, per ciascun centro:

a) i raccordi ferroviari;

b) le strade di accesso e di raccordo;

c) le opere di urbanizzazione primaria, menzionate nell'art. 2, terzo comma, della legge 29 marzo 1965, n. 217;

d) gli impianti di refrigerazione, i magazzini, i depositi di merci, le attrezzature di sosta per veicoli od animali, nonchè le altre opere e gli altri impianti di interesse pubblico, compresi i macelli comunali;

e) le aree e gli immobili da acquistare, da espropriare o da aservire, per la realizzazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature, di cui alle lettere precedenti.

Art. 11.

I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio.

Art. 12.

La spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature, indicati nell'art. 10, potrà essere assunta dalla Regione:

a) fino all'intero suo ammontare, quando trattisi delle opere e degli impianti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso articolo;

b) in misura non superiore al 75 per cento, quando trattisi delle opere, degli impianti e delle attrezzature, di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo.

Nella spesa ammissibile s'intendono compresi l'importo occorrente per l'acquisto o per l'asservimento delle aree e degli immobili ed una quota non superiore al 5 per cento, per spese generali e di collaudo.

Art. 13.

Alla esecuzione delle opere e degli impianti, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 10, provvedono gli enti istituzionalmente competenti. Alla esecuzione delle altre opere e degli altri impianti e delle altre attrezzature, di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo, possono provvedere enti o privati operatori.

Relativamente alle opere ed agli impianti, che vengono eseguiti da enti compresi fra quelli menzionati nell'art. 55 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, si applica la disciplina generale regionale concernente le opere pubbliche di competenza di detti enti.

I progetti delle costruzioni, delle attrezzature e degli impianti, alla cui esecuzione provvedono privati operatori od enti diversi da quelli contemplati nel precedente comma, debbono ottenere l'approvazione dell'Assessore ai lavori pubblici, fatte salve le attribuzioni di Organi statali non trasferite alla Regione.

Art. 14.

I finanziamenti e i contributi previsti dal presente Capo sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio.

Per la erogazione dei finanziamenti e dei contributi si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 8.

CAPO V

Interventi particolari per lo sviluppo dell'Università di Trieste e dell'istruzione superiore nella Regione

Art. 15.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari all'Università di Trieste e ad altri enti che si assumano di attuare interventi particolari per lo sviluppo dell'Ateneo triestino e dell'istruzione superiore nel capoluogo e nell'ambito della Regione.

Art. 16.

Gli interventi di cui all'articolo precedente, possono comprendere:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento ed il restauro di edifici, da destinare all'edilizia universitaria e a sedi di Istituti d'istruzione superiore;

b) l'arredamento di detti edifici;

c) l'acquisto e l'impianto di apparecchiature ed attrezzature didattiche e scientifiche;

d) l'acquisto delle aree eventualmente necessarie per le opere di cui alla lettera *a*).

Art. 17.

Gli interventi sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali.

Art. 18.

I progetti delle opere debbono ottenere l'approvazione dell'Assessore ai lavori pubblici, fatte salve le attribuzioni di Organi statali, non trasferite alla Regione.

Art. 19.

I finanziamenti possono coprire l'intera spesa ritenuta ammissibile.

Nella spesa ammissibile s'intende compresa una quota non superiore al 5 per cento, per spese generali e di collaudo.

Art. 20.

I finanziamenti sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali.

Per la erogazione dei finanziamenti, quando trattisi di opere o lavori, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8.

La erogazione dei finanziamenti concernenti acquisti ha luogo in base ai contratti relativi.

CAPO VI

Disposizioni finanziarie

Art. 21.

Alla spesa di L. 1.500.000.000 prevista dall'art. 1 della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con una pari quota dell'avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1964.

Il precitato onere di L. 1.500.000.000 fa carico al capitolo 701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, il cui stanziamento viene elevato a L. 3.000.000.000.

La predetta variazione di stanziamento viene conseguentemente apportata anche nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, approvato con l'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1.

Art. 22.

Alla spesa di L. 1.000.000.000 prevista dall'art. 2 della presente legge di provvede, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con una pari quota dell'avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1964.

Detto onere di L. 1.000.000.000, fa carico al capitolo 721 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, il cui stanziamento di L. 600.000.000 è elevato a L. 1.600.000.000.

Art. 23.

Per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1967, la spesa di L. 2.500.000.000.

Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1967, è istituito il capitolo 754 con la seguente denominazione: «Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi di valorizzazione di zone particolarmente suscettibili di sviluppo turistico», e con la stanziamento di lire 2.500.000.000, cui si provvede, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8 con una pari quota dell'avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1964.

Il precitato onere di L. 2.500.000.000 fa carico al suddetto capitolo 754.

Art. 24.

Per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dall'art. 9 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1967, la spesa di L. 3.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 724 con la seguente denominazione: «Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di centri commerciali, comprese le zone di servizio per trasporti», e con lo stanziamento di L. 3.000.000.000, cui si provvede, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con una pari quota dell'avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1964.

Il precitato onere di L. 3.000.000.000 fa carico al suddetto capitolo 724.

Art. 25.

Per la concessione dei finanziamenti straordinari previsti dall'art. 15 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1967, la spesa di L 2.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 512 con la seguente denominazione: «Finanziamenti straordinari all'Università di Trieste e ad altri enti che si assumano di attuare interventi particolari per lo sviluppo dell'Ateneo triestino e dell'istruzione superiore nel capoluogo e nell'ambito della Regione», e con lo stanziamento di L. 2.000.000.000, cui si provvede, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, con una pari quota dell'avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 6, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1965.

Il precitato onere di L. 2.000.000.000 fa carico al suddetto capitolo 512.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 1967

BERZANTI

(12919)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.